



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Modello Redditi: documentazione da consegnare al contribuente e conservazione

di Laura Mazzola

Convegno di aggiornamento

Novità del periodo estivo per imprese e persone fisiche

Scopri di più

Il **professionista**, che invia la dichiarazione dei redditi **entro il termine previsto del 31.10.2024**, deve poi procedere, **entro 30 giorni**, alla **consegna al cliente della prova della presentazione della dichiarazione stessa**.

Infatti, come previsto dall'[articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998](#), e successive modifiche, e dalle istruzioni ministeriali collegate ai modelli dichiarativi, gli intermediari abilitati devono **rilasciare al dichiarante**:

- contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, **l'impegno a trasmettere**, per via telematica all'Agenzia delle entrate, **i dati indicati nella dichiarazione** stessa, precisando se la dichiarazione **è stata consegnata già compilata** o se, invece, **sarà predisposta dall'intermediario stesso**. Tale impegno deve essere datato e sottoscritto, **anche se rilasciato in forma libera**;
- **l'originale della dichiarazione trasmessa per via telematica**, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento. Tale comunicazione di ricezione telematica costituisce **prova di presentazione della dichiarazione**.

L'**impegno** alla trasmissione può essere **cumulativo** e relativo alla trasmissione, in via telematica all'Agenzia delle entrate, di più dichiarazioni o comunicazioni.

Tale impegno, come previsto dall'[articolo 4-ter, comma 1, D.L. 34/2019](#), **può essere contenuto nell'incarico professionale sottoscritto dal contribuente se sono ivi indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali il soggetto [...] si impegna a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati in esse contenuti. L'impegno si intende conferito per la durata indicata nell'impegno stesso o nel mandato professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato**, salvo revoca espressa da parte del contribuente o del sostituto d'imposta".



L'impegno, come previsto dalla norma di riferimento, si intende conferito per la durata, al massimo **triennale**, indicata nell'impegno stesso o all'interno del mandato professionale, **salvo revoca espressa**.

In merito ai **metodi di consegna** della copia di una dichiarazione, l'Agenzia delle entrate, con la [risposta ad istanza di interpello 97/2018](#), ha condiviso il sistema ravvisato dall'istante, ossia *“invio di una comunicazione tramite PEC con cui avvisare il contribuente che entro 30 giorni dal termine di presentazione all'Agenzia delle entrate i documenti telematici trasmessi sul portale dello Studio saranno a disposizione in apposita area riservata, fornendo le istruzioni per il download, la stampa e illustrando gli obblighi di conservazione degli stessi ai sensi di legge”*.

Successivamente, l'Amministrazione finanziaria, ancora chiamata a rispondere in merito alla consegna telematica, con la [risposta ad istanza di interpello n. 518/2019](#), ha chiarito che la dichiarazione può essere **inviata al contribuente cliente al suo indirizzo di posta elettronica, sia ordinaria che certificata**, previa richiesta sottoscritta dal contribuente stesso.

Una volta ricevuta la dichiarazione, il contribuente può decidere se:

- **stampare, firmare e conservare i documenti su supporto analogico;**
- **conservare la dichiarazione in modalità elettronica** senza applicare le regole specifiche del Codice dell'amministrazione digitale – Cad (D.Lgs. 82/2005), con obbligo di riprodurre la dichiarazione su modello cartaceo in sede di controllo;
- **conservare la dichiarazione in modalità digitale**, con garanzia, secondo le regole specifiche del Codice dell'amministrazione digitale – Cad (D.Lgs. 82/2005), di sicurezza, integrità e immodificabilità del documento.

Si ricorda, infine, che spetta al contribuente vigilare affinché il **mandato del professionista sia puntualmente adempiuto**, sicché la sua responsabilità è esclusa solo in caso di **comportamento fraudolento del professionista finalizzato a mascherare il proprio inadempimento**.